I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 793/78 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1978

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1608/76 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 30, paragrafo 4, e l'articolo 35,

visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio, dell'8 agosto 1974, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/77 (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1608/76 della Commissione, del 4 giugno 1976 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1802/77 (6), ha definito le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che, per evitare che il consumatore sia indotto in errore sulla qualità di un vino importato nella Comunità, è opportuno escludere che appaia sull'etichettatura di un vino importato la traduzione di un'indicazione relativa ad una qualità superiore che sia identica ad una delle diciture specifiche e tradizionali di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (7), modificato da ultimo dal regolamento CEE 2211/77 (8);

considerando che, per rendere più chiare le disposizioni relative all'indicazione sull'etichetta del nome e della ragione sociale e dell'imbottigliatore, occorre apportare talune precisazioni ai testi attuali in materia, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b, del regolamento (CEE) n. 1608/76;

considerando che gli Stati membri produttori sono tenuti a trasmettere alla Commissione l'elenco dei nomi delle unità geografiche di dimensioni inferiori alle regioni determinate di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2133/74; che le misure che gli Stati membri dovranno adottare per delimitare queste unità geografiche non possono essere ultimate prima della data prevista; che occorre rinviare di un anno le date limite stabilite per la trasmissione dei succitati elenchi e prorogare, di conseguenza il periodo durante il quale gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere l'utilizzazione dei nomi di queste unità geografiche per la designazione di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d., anche se non sono soddisfatte le condizioni degli articoli 4 e 14 del regolamento (CEE) n. 2133/74;

considerando che l'autorizzazione ottenuta dalla Repubblica d'Austria di esportare nella Comunità vini recanti l'indicazione dei nomi di due varietà di viti rende necessario completare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1608/76;

---

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 227 del 17. 8. 1974, pag. 1.
(4) GU n. L 164 del 2. 7. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 183 dell'8. 7. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 12.
(7) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 20.
(8) GU n. L 256 del 7. 10. 1977, pag. 1.

considerando che, dal momento che nella provincia di Bolzano la lingua tedesca è assimilata alla lingua italiana, è necessario permettere la traduzione in tedesco di talune designazioni che possono essere utilizzate soltanto in italiano;

considerando che, tenuto conto della designazione tradizionale di un determinato v.q.p.r.d. corrispondente al nome di una varietà di vite, occorre completare l'allegato III del regolamento (CEE) n. 1608/76; che, a seguito delle recenti comunicazioni da parte di alcuni paesi terzi, è opportuno adattare talune disposizioni relative alla designazione dei vini originari di tali paesi esportati verso la Comunità; che occorre modificare in conformità gli allegati I, II e IV del regolamento (CEE) n. 1608/76;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue:

1. L'articolo 2, paragrafo 4, è completato dal comma seguente:

   «La traduzione in una lingua ufficiale della Comunità di un'indicazione relativa ad una qualità superiore, di cui al primo comma, non può essere impiegata sull'etichettatura di un vino importato nella Comunità qualora tale traduzione sia identica ad una delle diciture specifiche tradizionali di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 817/70.»

2. All'articolo 4, paragrafo 1, il comma seguente è aggiunto al primo comma:

   «Tuttavia, l'impiego di una delle indicazioni di cui al comma precedente non è obbligatorio qualora si faccia uso di una delle diciture di cui all'articolo 17, paragrafo 1.»

3. La data del 31 dicembre 1977 di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), primo e secondo trattino, è sostituita da quella del 31 agosto 1979.

4. L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1608/78 è sostituito dal testo seguente:

   «2. In deroga all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2133/74, i vini importati:

   a) dall'Austria possono essere designati dai nomi di due varietà di viti purché siano ottenuti interamente dalle varietà indicate:

   b) — dall'Australia,

      — dagli Stati Uniti d'America,

      — da Israele,

      — dal Sudafrica,

      possono portare il nome di una delle varietà di viti elencate nell'allegato IV, anche se sono ottenuti solo per l'85 % da questa varietà, purché questa sia determinante ai fini del carattere del vino stesso.»

5. L'articolo 16, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

   «Le informazioni relative alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura d'origine del vino così designato possono essere indicate soltanto per la designazione di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d. italiano e unicamente in lingua italiana con i termini:

   — «vino di colle»,

   — «vino di collina»,

   purché siano rispettate le disposizioni italiane in ordine alla loro utilizzazione.

   Questi termini possono tuttavia essere tradotti in lingua tedesca con il termine «Hügelwein» per i v.q.p.r.d. originari della provincia di Bolzano.»

6. All'articolo 21, paragrafo 1 bis, la data del 31 agosto 1978 è sostituita da quella del 31 agosto 1979.

7. L'allegato I è modificato come segue:

   a) il punto 13 (Marocco) è completato dalla dicitura seguente:

      — «vin supérieur»;

   b) sono aggiunti i punti seguenti:

      «14. ALGERIA

         — «appellation d'origine garantie»

      15. BULGARIA

         Visokokatschestveni vina

         — Katschestveno vino ot geografski rajon

— Katschestveno vino s kontrolirano nasvanie sa proishod

— Katschestveno vino s ozenka «1»

— Beritba pri palna zrjalost

— Beritba na prezrjalo grozde

— Beritba na prezrjalo i botritisirano grozde».

8. La sezione I dell'allegato II è modificato come segue:

a) la regione viticola «Caledon» è sostituita dalla regione viticola «Overberg»;

b) nel settore tedesco, la regione viticola «Paarli» è sostituita dalla regione viticola «Paarl»;

c) la regione viticola «Costal Region» è aggiunta come punto 15.

9. Nell'allegato II i punti 3 e 4 della sezione XIV. ROMANIA sono modificati come segue:

«3. I vini originari della Transilvania e dell'Altipiano transilvano recanti uno dei seguenti nomi della regione viticola o della sottoregione viticola d'origine:

3.1. Regione viticola Tîrnave:

sottoregioni viticole:

— Șona
— Sîntioana
— Valea Lungă-Tîrnave
— Viișoara
— Valea Tîrnavelor
— Cetatea de Baltă
— Basna
— Daneș
— Domald
— Zagăr
— Jidvei
— Sighișoara
— Proștea Mare
— Axente Sever
— Biertan
— Richiș
— Blaj
— Crăciunel
— Mediaș
— Micăsasa
— Moșna
— Șeica Mică
— Valea Viilor-Tîrnave
— Țigmandru

3.2. Regione viticola Alba Iulia:

sottoregioni viticole:

— Sebeș
— Apoldul de Sus
— Cricău
— Ighiu
— Șard
— Vingard
— Țelna

3.3. Regione viticola Aiud:

sottoregioni viticole:

— Ciumbrud
— Ocna Mureș

3.4. Regione viticola Bistrița:

sottoregioni viticole:

— Teaca
— Batoș
— Satu Nou
— Lechința
— Dumitra
— Sîniacob
— Beșineu
— Steiniger

3.5. Regione viticola Miniș:

sottoregioni viticole:

— Păuliș
— Șiria
— Arad

4. I vini originari del Banato recanti uno dei seguenti nomi della regione viticola o della sottoregione viticola d'origine:

4.1. Regione viticola Teremia:

sottoregioni viticole:

— Teremia Mare
— Sînicolaul Mare
— Tomnatec
— Nerău

4.2. Regione viticola de Recaș:

sottoregioni viticole:

— Dealul Nou
— Dealul Vechi
— Dealul Lupilor
— Valea Lungă-Banat
— Buziaș

4.3. Regione viticola Moldova Nouă:

sottoregioni viticole:

— Dealurile Dunării-Banat
— Dealul Silagiului
— Dealul Viilor-Banat

4.4. Regione viticola Tirol Banat:

sottoregioni viticole:

— Mînăstirea
— Dealul Tirolului-Banat».

10. La sezione III dell'allegato III è modificata come segue:

Il termine «Croatina» è aggiunto dopo il termine «Cesanese d'Affile» nella colonna di sinistra e il termine «Bonarda (1 bis)» è aggiunto dopo il termine «Cesanese» nella colonna centrale.

A piè di pagina viene aggiunta la nota seguente:

«(1 bis): Esclusivamente per i vini di qualità originari della regione denominata "Oltrepò pavese".»

11. La sezione XIV dell'allegato IV è sostituita dal seguente testo:

«XIV. BULGARIA

Nomi ammessi delle varietà nella Comunità	Sinonimi ammessi
Misket	Misket Rot, Misket Karlovo, Misket Brezovo, Misket Sungulare, Misket Varnenski
Muskat Hamburg	
Rkaziteli	Rikat
Furmint	
Italianski Riesling	Welsch-Riesling Welsch-Gold
Riesling	Reinski Riesling Rheinriesling
Fetjaska	Momino grosde Mädchentraube
Tamjanka	Weihrauch
Pinot Chardone	
Uni Blank	
Proslava	Vinenka
Aligote	
Traminer	
Grand noir	
Pamid	Andrianpolitika
Pinot noir	Blauer Spätburgunder
Pinot gris	
Alikant bouschet	
Kadarka-Rubin	
Kardinal	
Zartchin	Königstraube
Saperavi	Schwarzbeerige»
Karignan	
Chevka	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH